



Data protocollo

Oggetto: Audizione Associazione della
Croce Rossa Italiana

Alla c.a. **Commissione XII Affari Sociali Camera dei Deputati**
Commissione I Affari Costituzionali Senato della Repubblica

Egregio Presidente,
Egregi Membri della Commissione,

vi parliamo a nome dell'**Associazione della Croce Rossa Italiana**, della quale siamo, rispettivamente, il Vice Presidente e il Segretario Generale da due anni ma, prima ancora, volontari da sempre, per ringraziarVi per l'invito ed esporVi quanto segue.

1. Premessa

Con il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 117, adottato in occasione della scorsa legislatura, sono mutate le coordinate normative di riferimento per gli enti che costituiscono, a vario titolo e a con diverse vesti, parte del "terzo settore".

Le nuove regole dovrebbero assicurare: **unitarietà**, garantita mediante un'unica legge (un Codice appunto) in luogo di un corpo normativo frammentato ed eterogeneo, e **trasparenza**, perseguita mediante cogenti obblighi di pubblicità, nuovi organi con funzione di controllo e una serie di regole e divieti volti ad assicurare la corretta e limpida gestione delle risorse e dei contributi sia pubblici sia privati.

In questo senso e in uno spirito di piena condivisione e adesione a questi principi, l'Associazione della Croce Rossa Italiana ha accolto di buon grado le novità legislative, apprezzando in particolar modo l'attenzione e l'interesse dimostrato dal legislatore nei confronti di un settore che se pur qualificato come "terzo" è in realtà di ausilio diretto (e indispensabile) al primo e al secondo settore.

La riforma, peraltro, sembra confermare l'importanza, anche storica, e le peculiarità dell'Associazione della Croce Rossa Italiana nel panorama degli enti del terzo settore, a cui viene dedicato un apposito articolo – **l'art. 99** – nel quale viene modificata la natura giuridica dell'Associazione e dei suoi Comitati che *ex lege* da "associazioni di promozione sociale" diventano "organizzazioni di volontariato" iscritti di diritto nell'apposizione sezione del registro unico nazionale del terzo settore riservata alle ODV.

Proprio nell'ottica di questa condivisione dei principi ispiratori, la nostra Associazione ha immediatamente (con netto anticipo rispetto al termine di 18 mesi assegnato dal legislatore) provveduto ad adeguarsi alla riforma.

In occasione della prima Assemblea post Codice sono state approvate le modifiche statutarie e a breve peraltro anche i singoli Comitati provvederanno a depositare i propri nuovi Statuti tipo che tengono conto delle modifiche legislative.

Oltre alle modifiche statutarie, inoltre, la nostra Associazione ha modificato alcuni suoi **regolamenti interni**, tra cui quello sull'organizzazione dei volontari, al fine di recepire il dettato di legge.

Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato
Iscrizione n. 1157/2016 Registro Persone Giuridiche Prefettura di Roma
Sede legale: Via Toscana, 12 - 00187 Roma

C.F. e P.IVA 13669721006

tel: +39 06-55100.500

Mail: sg@cri.it

pec: sg@cert.cri.it

www.cri.it

**Un'Italia
che aiuta**



Ad ogni modo il processo di adeguamento avviato non è stato solamente formale ma anche dinamico o sostanziale nell'obiettivo di "interiorizzare", a tutti i livelli dell'Associazione, le nuove regole. Per questa ragione abbiamo provveduto ad avviare un **dialogo istituzionale con il Ministero del Lavoro** (cui abbiamo inviato due richieste di pareri, una direttamente e l'altra per il tramite della Regione Lazio); a organizzare **corsi di formazione** sul territorio per rendere edotte le articolazioni territoriali della nostra Associazione (i Comitati) della portata della riforma e delle nuove regole da osservare; a chiedere una **collaborazione con le istituzioni** (prime fra tutte, la Regione Lazio) e a associarci a una rete associativa ancora più grande della nostra - il **Forum Nazionale del Terzo settore** - per svolgere un ruolo ancor più attivo nell'attuazione della riforma, invitando anche i nostri Comitati Regionali a intraprendere analoghe iniziative nelle Regioni di appartenenza.

2. Criticità e analisi

Tanto premesso, come tutte le riforme di grande impatto sul tessuto sociale preesistente anche il Codice del Terzo settore presenta alcune **criticità, che ben potrebbero essere superate in occasione dell'adozione del correttivo da parte dell'attuale Governo.**

In particolare è intenzione della nostra Associazione portare all'attenzione delle Commissioni parlamentari che stanno esprimendo il proprio parere sul testo di correttivo la questione sulla portata dell'**incompatibilità tra volontario e dipendente di cui all'art. 17, comma 5, del Codice del Terzo settore** alla luce degli effetti che sta producendo sull'Associazione della Croce Rossa Italiana e che, a nostro avviso, vanno ben oltre le intenzioni del legislatore.

La norma (secondo la quale "*La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria*"), per quanto muova dal nobile e condiviso intento di contribuire a contrastare il lavoro irregolare, nella sua assolutezza produce – per la realtà di Croce Rossa – nettamente più svantaggi che vantaggi, arrecando un **sensibile e sproporzionato danno alla nostra Associazione.**

Infatti per come è formulata, in assenza di un'espressa eccezione, la predetta previsione impedirebbe a ben circa 160.000 persone (il numero dei volontari che attualmente vanta la Croce Rossa e che è sempre esponenzialmente in aumento) di prestare attività lavorativa presso l'Associazione, anche se per ipotesi le due attività (su base volontaria e dipendente) abbiano ad oggetto **mansioni differenti**. In questo modo verrebbe precluso a un numero potenzialmente amplissimo di soggetti di acquisire impieghi nell'Associazione (o viceversa, di diventare volontari dell'Associazione) anche in tutti quei casi in cui tra l'attività di volontariato e l'attività retribuita non vi sia alcuna, neppure lata, afferenza oggettiva, venendo in rilievo attività diverse. Tale preclusione, nella sua assolutezza, potrebbe pertanto dar luogo a problemi di compatibilità costituzionale poiché la nostra Carta Costituzionale favorisce e promuove le "*formazioni sociali*" quale luoghi in cui si svolge la personalità dell'individuo (art. 2 Cost.).

Peraltro tale limitazione incide quasi **esclusivamente** sulla nostra Associazione la quale, nel panorama degli enti del terzo settore, si caratterizza in quanto pur avendo un'articolazione territoriale non ha un carattere federativo ma, al contrario, si ispira statutariamente (e storicamente) al **principio di unità ai sensi del quale per ciascun Paese non vi può essere che una sola Società della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa (art. 1.3, lett. f), per cui il Socio del che aderisce uno qualunque dei 675 Comitati C.R.I. è iscritto di diritto alla Croce Rossa Italiana.**



Stante pertanto gli effetti negativi dell'attuale formulazione legislativa, in questa sede si propone di ampliare il novero delle eccezioni all'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 7 includendovi le organizzazioni di cui al D.Lgs. 12 settembre 2012, n. 178, in aggiunta a quanto già previsto nello Schema di decreto correttivo per gli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 e di cui all'art. 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 (si veda la tabella prospettica *infra*).

La proposta di modifica auspicata consentirebbe, da un lato, di evitare che gli effetti determinati dell'incompatibilità vadano oltre le intenzioni del legislatore nel caso di Croce Rossa e, dall'altro, di garantire il rapporto di specialità tra il D.Lgs. n. 178/2012 e il D.Lgs. n. 117/2017, ribadito dall'art. 99 del Codice del Terzo settore, tutelando così l'unicità e le peculiarità dell'Associazione.

Infatti la Croce Rossa, benché si articoli in una pluralità di Comitati sul territorio nazionale (al momento 675 circa), alcuni dei quali (quelli territoriali) dotati di autonomia giuridica, è "unica" come si è detto: vi è una sola Associazione della Croce Rossa Italiana, comprensiva anche dei Comitati delle Province Autonome di Trento e di Bolzano (già oggetto di un'espressa e ragionevole eccezione nello schema di correttivo). E' ragionevole, pertanto, avuto riguardo alla struttura e allo Statuto dell'Associazione i cui soci dei Comitati afferiscono, estendere la portata dell'eccezione prevista nello schema di correttivo agli operatori che prestino attività per le organizzazioni di cui D.Lgs. n. 178/2012 e, cioè, per l'Associazione della Croce Rossa Italiana nella sua unicità.

Sono altrettanto indubbe peculiarità dell'Associazione rispetto a tutti gli altri enti del terzo settore, rappresentate dal fatto che le funzioni di pubblico interesse in ausilio ai pubblici poteri che svolge sono previste dalla legge (precisamente dal D.Lgs. n. 178/2012 sulla riorganizzazione di Croce Rossa; dal D.Lgs. n. 66/2010 recante Codice dell'ordinamento militare e dal D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante il Codice della protezione civile, nonché – per le Province Autonome – dalle leggi provinciali di Trento e di Bolzano menzionate nel correttivo) e riconosciute dallo stesso Codice del Terzo settore che all'art. 99 dispone che il Codice del Terzo settore si applichi nei limiti in cui non sia diversamente disposto dal D.Lgs. n. 178/2012.

Pertanto, poiché la *ratio* della deroga risiede nell'unicità delle funzioni ausiliarie ai pubblici poteri, risulterebbe ragionevole (e anche non contraddittoria) l'estensione dell'eccezione di cui all'art. 17, comma 7, all'Associazione della Croce Rossa Italiana, in analogia a quanto previsto per il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

Inoltre, sempre a conferma del carattere peculiare rivestito dalla nostra Associazione nel panorama degli enti del terzo settore occorre considerare la **natura specifica dell'attività di volontariato svolta nell'ambito dell'Associazione**: infatti pur essendo svolta su base "spontanea" tale attività (ivi inclusa quella dei Corpi militari volontari e dei Corpi delle Infermiere Volontarie ai sensi del d.lgs. n. 66/2010) è estremamente regolamentata, richiedendo l'espletamento di un corso base per potervi accedere nonché di una preparazione e qualificazione certificata e costantemente aggiornata. Le competenze specifiche e altamente professionali richieste ai nostri volontari sin dall'accesso e continuamente verificate, necessarie per il ruolo di ausiliarità ai pubblici poteri che sono chiamati a svolgere, costituiscono ulteriori indici che rendono la nostra Associazione un *unicum* nel panorama degli enti del terzo settore e che ne giustificano trattamenti, per certi aspetti, differenti.

3. Proposta di emendamento



L'emendamento all'art.17, comma 7 proposto dall'Associazione della Croce Rossa è il seguente:

TESTO ATTUALE	TESTO CORRETTIVO	PROPOSTE DI MODIFICA
7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.	7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74, nonché agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 e di cui all'art. 55 – bis della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23.	7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74, agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, di cui all'art. 55 – bis della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, e di cui al D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178.

Con tale auspicata aggiunta sarebbe possibile evitare di arrecare all'Associazione un danno eccessivo e comunque "sproporzionato" rispetto agli obiettivi che si vogliono perseguire con la predetta incompatibilità, consentendo alla stessa di perseguire con le proprie risorse, e soprattutto con i propri volontari, le attività di pubblico interesse affidatele dalla legge e tutelando al contempo il volontariato che la Costituzione all'art. 2 e lo stesso Codice all'art. 19 promuovono. Ciò senza svantaggiare in alcun modo gli altri enti destinatari della previsione di legge.

Si auspica pertanto che il Parlamento, nella trasmissione del proprio parere al Governo, possa rappresentare tali elementi in modo che, in sede di approvazione delle modifiche al Codice del Terzo settore, il Governo possa cogliere l'occasione per estendere la portata dell'incompatibilità nel senso che si è detto.

RingraziandoVi per l'attenzione, saremmo lieti di rispondere ad eventuali domande.

Il Segretario Generale

Flavio RONZI

Il Vice Presidente

Rosario Maria Gianluca VALASTRO